

Milano, lì 05 maggio 2025

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza e ai colloqui telefonici intervenuti, manifestiamo, con la presente, la disponibilità ad addivenire ad un accordo che, di seguito, riportiamo e che Vi preghiamo di trascrivere su Vostra carta intestata, sottoscrivere per benestare ed accettazione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente ed inviare all'indirizzo: massimo.daddario@bff.com.

Nulla ricevendo entro il termine essenziale sopra detto, la presente si intenderà priva di qualsiasi efficacia con ogni e più ampia facoltà per BFF BANK SPA di dare impulso alle azioni legali già intraprese e di promuoverne di nuove per l'integrale recupero del credito vantato nei Vostri confronti.

ACCORDO

Tra il COMUNE DI ASSORO (d'ora innanzi l' "**Ente**"), in persona del legale Rappresentante *pro tempore*;

E

BFF BANK S.P.A., (d'ora innanzi "**BFF**"), in persona dei legali Rappresentanti *pro tempore*;

PREMESSO CHE

A. Tra le parti sono intercorse trattative finalizzate all'individuazione di un accordo con riferimento ai crediti di seguito specificati. In particolare, l'Ente e BFF hanno convenuto di definire in via transattiva i seguenti crediti, alle condizioni sotto specificate:

- i) i crediti per l'importo di Euro 18,658.13 per capitale (d'ora innanzi **Sorte Capitale Oggetto di transazione**), come da elenco analitico delle fatture qui allegato (**all. A**);
- ii) gli interessi di mora maturati al tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002 (d'ora innanzi **Interessi Maturati**) pari ad Euro 21,248.37;
- iii) i crediti per l'importo di Euro 4,219.40 per interessi di mora emessi sul ritardato pagamento di fatture per capitale, diverse rispetto a quelle indicate al precedente punto i), (d'ora innanzi **NDI Oggetto di transazione**), come da elenco analitico delle fatture qui allegato (**all. B**);
- iv) i crediti per l'importo di Euro 12,840.00 (d'ora innanzi **importi a titolo di 40 € oggetto di transazione**) ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come modificato dal d. lgs. 192/2012 con il quale è stata recepita la Direttiva 2011/7/UE, così come interpretata dalla Commissione Europea (si vedano le FAQ del 6.04.2016 della Commissione consultabili al seguente indirizzo <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16222/attachments/1/translations>), come da elenco analitico qui allegato (**all. C**).

B. Il mancato pagamento/pagamento avvenuto in ritardo dei crediti di cui al punto A), ha generato interessi anatocistici (di seguito **Interessi Anatocistici**) ammontano ad euro 1,893.30.

BFF vanta, inoltre, un credito a titolo di spese legali, pari ad euro 3,034.15 ai sensi del DM 55/14, correlate (i) all'Atto di citazione nr. 1586\2020 Tribunale di Enna, (ii) Atto di citazione nr. 390\2022 Tribunale di Enna.

C. BFF ha informato l'Ente della disponibilità ad addivenire ad una definizione di tutte le pendenze relative ai crediti indicati nelle premesse A e B alle condizioni ivi specificate e, a fronte di approfondita valutazione, l'Ente ha convenuto di aderire alla proposta di accordo formulata da BFF.

***** * *****

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:

- 1) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) **l'Ente espressamente riconosce di essere debitore nei confronti di BFF di tutti i crediti oggetto della presente transazione (di cui alla premessa A) e B)** e si obbliga a corrispondere detti importi a BFF secondo i termini e le condizioni che regolano il presente accordo.
- 3) In particolare, l'Ente si impegna ad effettuare il pagamento del **complessivo importo di Euro 55,000.00.**

Tale importo è così composto:

- crediti per **Sorte Capitale Oggetto di transazione** per l'importo di Euro 18,658.13;
- crediti per **NDI Oggetto di Transazione e Interessi Maturati** pari ad un importo complessivo di Euro 25,467.77, scontati del 15.87%, per un importo netto da versare di Euro 21,426.62 (=84.13%);
- crediti per **Interessi Anatocistici**, pari ad un importo complessivo di euro 1,893.30, scontati del 15%, per un importo netto da versare di euro 1,609.30 (=85%);
- **importi a titolo di 40 € oggetto di transazione** per Euro 12,840.00, scontati del 20%, per un importo netto da versare di Euro 10,272.00 (=80%);

-Spese legali, pari ad euro 3,034.15.

da versare entro la data del 07.06.2025 (la **Data di Pagamento**) .

- 4) Il mandato di pagamento dell'importo convenuto verrà inviato dall'Ente alla BFF a mezzo e-mail, all'indirizzo massimo.daddario@bff.com, prima di ciascuna/ della Data di Pagamento. Ancorché solo per mero scrupolo, anche ai fini di quanto verrà previsto in seguito in ordine alla risoluzione del presente accordo, si precisa che il pagamento di quanto dovuto si intenderà eseguito soltanto nel momento in cui sul conto corrente di BFF perverrà l'accredito delle somme di volta in volta dovute/delle somme dovute.
- 5) L'accordo non ha effetto novativo del rapporto debitorio in essere nei confronti di BFF.
- 6) In caso di mancato o ritardato pagamento a BFF – che, si ribadisce, si intenderà eseguito soltanto nel momento in cui sul conto corrente di BFF perverrà l'accredito delle somma dovuta indicata nel precedente punto 3), BFF avrà il diritto di risolvere, con effetto immediato, il presente accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ. e l'Ente sarà immediatamente decaduto dal beneficio del termine concesso con il presente accordo e sarà tenuto immediatamente al pagamento in favore di BFF dell'integrale maggior credito di BFF di cui alle premesse A) e B) e BFF potrà avviare/proseguire le azioni legali e/o intraprenderne di nuove per il soddisfacimento integrale delle proprie ragioni creditorie di cui alle premesse.
- 7) In caso di risoluzione dell'accordo, inoltre, BFF, in riferimento a tutti i pagamenti eseguiti dall'Ente in esecuzione del presente accordo, sarà legittimata ad effettuare l'imputazione ai sensi dell'art. 1194 c.c., ai crediti integralmente vantati dalla Banca ed oggetto del presente accordo. Anche nell'ipotesi in cui BFF decidesse di non risolvere l'accordo, è, comunque,

fatta salva la possibilità per BFF di procedere all'imputazione - ai sensi dell'art 1194 c.c.- dei pagamenti effettuati dall'Ente in esecuzione dell'accordo e in ogni caso di rivedere il calcolo dell'ammontare degli Interessi Maturati, effettuato, ai fini del presente accordo.

8) Il pagamento delle somme sopra richieste, previa effettuazione da parte dell'Ente delle verifiche previste dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e da ultimo interpretato dalla Circolare MEF n. 29 dell'8 ottobre 2009, esclusivamente in capo a BFF e non anche nei confronti delle imprese dalle quali BFF ha acquistato i crediti oggetto del presente accordo, dovrà essere effettuato unicamente a BFF, con accredito sul c/c nr. CT0990034353. intestato alla BFF BANK SPA. IBAN **IT92P0500001601BO0990034353**.

9) Con l'esatto e integrale adempimento da parte dell'Ente di quanto riportato nel presente accordo, BFF non avrà più nulla a che pretendere nei confronti dell'Ente con esclusivo riferimento ai crediti oggetto della presente transazione, come dettagliati nelle Premesse.

Inoltre, soltanto una volta ricevuto l'integrale pagamento delle somme concordate, BFF rinuncerà a qualsivoglia iniziativa giudiziale esclusivamente in relazione ai crediti oggetto della transazione, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 l.p. che l'Ente si impegna a raccogliere da tutti i propri legali e a trasmettere a BFF entro 10 giorni dalla Data di Pagamento.

Se dovesse occorrere durante la fase di esecuzione dell'accordo, le parti chiederanno rinvii delle udienze e comunque potranno porre in essere esclusivamente attività finalizzate ad evitare prescrizioni/decadenze.

Resta impregiudicato per BFF il diritto di BFF di tutelare in tutte le sedi, anche giudiziali, le proprie ragioni in relazioni a tutti gli ulteriori crediti vantati e maturati e non inclusi nel presente accordo.

10) BFF si riserva di imputare le somme che perverranno dall'Ente in esecuzione del presente accordo ai sensi dell'art. 1194 cod. civ.

Le Parti riconoscono che:

- i) BFF acquista dai propri clienti crediti da questi vantati nei confronti di enti appartenenti alla pubblica amministrazione.
- ii) BFF risulta ad oggi già creditrice nei confronti dell'Ente di importi a titolo di capitale, interessi, nonché di quanto dovuto ai sensi dell'art 6 del d.lgs. 2002/231, come modificato dal d. lgs. 192/2012 con il quale è stata recepita la Direttiva 2011/7/UE (il "**Decreto**"). I suddetti crediti (i "**Crediti Esistenti**") sono oggetto della presente transazione, nei termini sopra convenuti.
- iii) BFF inoltre potrà risultare creditrice nei confronti dell'Ente di ulteriori importi a titolo di capitale, interessi, nonché di quanto dovuto ai sensi dell'Art. 6 del Decreto, in relazione ai crediti che saranno di tempo in tempo ceduti a BFF dai propri clienti, ai sensi dei contratti di factoring che BFF concluderà con detti soggetti (i "**Crediti Futuri**").
- iv) Non intercorre, con riferimento ai Crediti Esistenti e ai Crediti Futuri, alcun accordo contrattuale tra le Parti e BFF non ha concesso alcuna misura di tolleranza o riconosciuto alcuna concessione in favore dell'Ente.

A tal riguardo, le Parti – nell'ambito dell'accordo transattivo in oggetto, e al fine di concedersi reciproche concessioni - convengono che:

- i) il programma dei pagamenti relativi ai Crediti Futuri prevederà una modifica, con il differimento del termine - per il pagamento di quanto dovuto in virtù di ogni singola fattura – a 12 mesi dal quinto giorno successivo alla data di scadenza della singola fattura (il "**Nuovo Termine per i Crediti Futuri**").
- ii) a fronte di tale dilazione di pagamento, l'Ente corrisponderà a BFF un interesse corrispettivo sui Crediti al tasso fisso di dilazione pari al 10% per i dodici mesi di dilazione (l'"**Interesse corrispettivo da Dilazione**").
- iii) sui Crediti Futuri dalla data del presente accordo transattivo e sino allo scadere del Nuovo Termine, è esclusa la maturazione degli interessi di mora.
- iv) in caso di mancato pagamento entro il Nuovo Termine per i Crediti Futuri, l'Ente sarà tenuto al pagamento degli interessi di mora che matureranno sulla sorte capitale dal giorno successivo alla scadenza del Nuovo Termine.

***** * *****

Letto, confermato e sottoscritto



Per l'Ente
Firmato digitalmente da:
RONDINELLA GIUSEPPE
Firmato il 13/05/2025 11:24
Seriale Certificato: 2621518
Valido dal 14/07/2023 al 14/07/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Per BFF

BERARDINELLI NATALIA
2025.05.06 09:35:58
CN=BERARDINELLI NATALIA
C=IT
2.5.4.4=BERARDINELLI
2.5.4.42=NATALIA
RSA/2048 bits

BENETTIN ANDREA
2025.05.06 09:53:20
CN=BENETTIN ANDREA
C=IT
2.5.4.4=BENETTIN
2.5.4.42=ANDREA

ALLEGATO A

Rag. soc. cedente	Data emissione	Numero documento	Importo originale	Residuo	Data scadenza	Tipo documento
ENI PLENITUDE (EX. ENI S.P.A.)	19/12/2014	D140344792	€ 2,376.97	€ 2,376.97	08/01/2015	FT
SACE FCT SPA	22/01/2008	M84501177	€ 1,462.30	€ 1,462.30	18/02/2008	FT
TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2020	9000002707	€ 588.45	€ 588.45	19/07/2020	FT
SACE FCT SPA	29/01/2008	20080111 A.	€ 441.07	€ 441.07	21/02/2008	FT
SACE FCT SPA	09/08/2007	20070811 A.	€ 1,799.96	€ 1,799.96	15/10/2007	FT
SACE FCT SPA	22/01/2014	D140016070.	€ 114.88	€ 114.88	21/02/2014	FT
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/10/2020	Y8V00388324	€ 39.45	€ 39.45	31/12/2020	FT
SACE FCT SPA	12/09/2013	M137159325	€ 1,332.91	€ 1,332.91	29/10/2013	FT
SACE FCT SPA	10/09/2012	M126678923.	€ 305.78	€ 257.18	15/10/2012	FT
ENEL ENERGIA SPA	05/12/2015	4601306138	€ 155.95	€ 155.95	21/12/2015	FT
SACE FCT SPA	10/07/2008	20080711	€ 1,940.71	€ 1,940.71	04/08/2008	FT
SACE FCT SPA	29/01/2008	20080111	€ 314.32	€ 314.32	21/02/2008	FT
SACE FCT SPA	12/09/2013	1330269724	€ 2,536.13	€ 2,536.13	09/10/2013	FT
SACE FCT SPA	18/05/2009	M96000091	€ 4,345.98	€ 4,345.98	27/06/2009	FT
SACE FCT SPA	27/01/2014	1408582023	€ 58.68	€ 58.68	24/02/2014	FT
LAKE SECURITISATION S.R.L	07/12/2017	4801785326	€ 45.13	€ 45.13	22/12/2017	FT
SACE FCT SPA	27/01/2014	M146119292.	€ 848.06	€ 848.06	26/02/2014	FT

ALLEGATO B

Rag. soc. cedente	Data emissione	Numero documento	Importo originale	Residuo	Data scadenza	Tipo documento
BFF Bank SpA	03/03/2025	90003595	€ 0.28	€ 0.28	03/03/2025	ND
BFF Bank SpA	03/03/2025	90003594	€ 7.42	€ 7.42	03/03/2025	ND
BFF Bank SpA	21/10/2024	90047308	€ 344.59	€ 344.59	21/10/2024	ND
BFF Bank SpA	21/01/2021	90001461	€ 230.73	€ 230.73	21/01/2021	ND
BFF Bank SpA	18/07/2016	90004488	€ 2,272.82	€ 2,272.82	18/07/2016	ND
BFF Bank SpA	20/04/2017	90002761	€ 899.23	€ 899.23	20/04/2017	ND
BFF Bank SpA	01/02/2017	90001401	€ 464.33	€ 464.33	01/02/2017	ND

ALLEGATO C

Rag. soc. cedente	Data emissione	Numero documento	Importo originale	Residuo	Data scadenza	Tipo documento
BFF Bank SpA	24/05/2022	90006315	€ 200.00	€ 200.00	24/05/2022	FT
BFF Bank SpA	22/04/2022	90004819	€ 400.00	€ 400.00	22/04/2022	FT
BFF Bank SpA	01/02/2019	90005945	€ 8,760.00	€ 8,480.00	01/02/2019	FT
BFF Bank SpA	20/07/2020	90010124	€ 760.00	€ 760.00	20/07/2020	FT
BFF Bank SpA	20/01/2021	90001150	€ 560.00	€ 560.00	20/01/2021	FT
BFF Bank SpA	01/03/2022	90002664	€ 1,120.00	€ 1,120.00	01/03/2022	FT
BFF Bank SpA	24/01/2022	90001670	€ 400.00	€ 400.00	24/01/2022	FT
BFF Bank SpA	03/03/2025	90003596	€ 80.00	€ 80.00	03/03/2025	FT
BFF Bank SpA	03/03/2025	90003597	€ 40.00	€ 40.00	03/03/2025	FT
BFF Bank SpA	21/07/2022	90009086	€ 200.00	€ 200.00	21/07/2022	FT